



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel + 39 040 377 2405  
fax + 39 040 377 2446  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **6492/PROD.COMM**  
Riferimento: **prot. 4901 dd. 19/02/09**  
allegato  
Trieste, **18 marzo 2009**

Al Comune di

oggetto: **legge regionale 29/2005, articolo 32 – Pubblicità dei prezzi**

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti, inerenti la pubblicità dei prezzi degli articoli d'acquario e degli oggetti preziosi, d'antiquariato e d'arte; premesso che i quesiti giuridici devono basarsi su un fondato dubbio applicativo ed interpretativo di una norma giuridica (di legge o di regolamento regionale), non potendo la Direzione scrivente esprimere pareri "sulla valutazione della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione" (trattasi, infatti, di valutazioni istruttorie legate a casi specifici e rientranti nella sfera di competenza costituzionalmente attribuita all'Ente locale), in proposito si rappresenta quanto segue.

L'articolo 32, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 29/2005, stabilisce che : <<I prodotti **esposti** per la vendita al dettaglio, **ovunque collocati**, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo.>>: ne consegue che l'ipotesi dell'esposizione in vetrina di un prodotto, nello specifico un acquario, a meri fini espositivi, senza l'indicazione del prezzo, costituisce una chiara elusione, e quindi una violazione, della norma in esame.

Sempre a proposito dell'acquario, se risulta indicato un prezzo globale, ricomprensivo di tutti gli elementi che lo ricomprendono, significa che il bene viene venduto quale *universitas* di cose mobili, altrimenti, deve essere specificato il prezzo di ogni singolo componente.

Per quanto concerne gli oggetti preziosi, si definiscono tali gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui già alla legge n. 46/1968, ora abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 251/1999, nonché i coralli, le perle e le pietre preziose: per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi e ogni altra pietra simile; conseguentemente, nella definizione di oggetti preziosi rientrano gli oggetti di platino, oro, argento, con diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, perle, coralli, ambre, avori e tutti quelli di lega di metalli preziosi.

Non esiste un indice e nemmeno un elenco di prodotti, relativamente al notevole valore economico, trattandosi di una disposizione cosiddetta <<in bianco>>.

Infine, In merito agli oggetti preziosi, d'arte e d'antiquariato, si conferma che il prezzo <<può essere esposto solo all'interno dell'esercizio>> (articolo 32, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 29/2005).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
dott.ssa Antonella MANCA

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto*  
*telefono: 040 3772405*  
*e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo*  
*telefono: 040 3772448*  
*e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*